

Verbale dell'Assemblea Costituente

dell'Associazione Volontari Protezione Civile Comune di Borgolavezzaro

Il giorno 16 del mese di maggio dell'anno 2021, alle ore 09.00 presso i locali in Via Molino Nuovo 24 si sono radunati i sig.:

IPPOLITO ANDREA nato a NOVARA il 24/10/1969 Codice Fiscale PPLNDR69R24F952I

GUIDA GABRIELE nato a NOVARA il 23/08/1964 Codice Fiscale GDUGRL64M23F952L

COLDESTINA PIER PAOLO nato a NOVARA il 31/10/1974 Cod. Fis. CLDPFL74R31F952Q

FORTI MAURO nato a NOVARA il 28/02/1990 Codice Fiscale FRIMRA90B28F952M

LOCATELLI GIOVANNI nato a GALLIATE il 01/12/1969 Cod. Fis. LCTGNN69T01D872B

TRASO MARCO nato a NOVARA il 28/04/1989 Codice Fiscale TRSMRC89D28F952B

FRINA ANGELO nato a ABBIATEGRASSO (MI) il 08/02/1968 Co.Fi. FRNNGI68B08A010U

OLIVERI GIUSEPPE nato a CATANIA il 27/02/1968 Cod Fiscale LVRGPP68B27C351J

ZAINO MARCO nato a NOVARA il 07/09/1979 Codice Fiscale ZNAMRC79P07F952L

DE MARCHI PAOLO nato a PAVIA il 17/05/1984 Codice Fiscale IMRPLA84E17G388G

per dar vita all'associazione denominata "Associazione Volontari Protezione Civile Comune di Borgolavezzaro"

Viene nominato quale Segretario verbalizzante il Sig. Marco Traso.

Viene presentato la bozza di statuto dell'"Associazione Volontari Protezione Civile Comune di Borgolavezzaro", dopo discussione e valutazione viene approvato all'unanimità dei presenti lo Statuto dell'"Associazione Volontari Protezione Civile Comune di Borgolavezzaro" che viene allegato al presente verbale.

Viene stabilita all'unanimità dei presenti la quota associativa in euro cinque per ciascun socio.



* firma su delega della D. Dir. Provinciale
Sabrina B. Bramino

IL DIRETTORE

Franco GANOFALO

Atto privato Registro a Novara il 20 MAG. 2022
N° 1002 Serie 3 imposta assolta
€ 200,00

Ai sensi dello Statuto vengono pertanto riconosciuti quali soci dell "Associazione Volontari Protezione Civile Comune di Borgolavezzaro" i signori:

IPPOLITO ANDREA

GUIDA GABRIELE

COLDESINA PIER PAOLO

FORTI MAURO

LOCATELLI GIOVANNI

TRASO MARCO

PRINA ANGELO

OLIVERI GIUSEPPE

ZAINO MARCO

DE MARCHI PAOLO

che hanno versato la quota associativa.

Ai sensi dell'art x dello Statuto dell "Associazione Volontari Protezione Civile Comune di Borgolavezzaro" viene nominato il Consiglio Direttivo che risulta essere così composto.

IPPOLITO ANDREA

TRASO MARCO

DE MARCHI PAOLO

GUIDA GABRIELE

ZAINO MARCO

Il Consiglio Direttivo si riunirà entro il 18 Maggio 2021 per l'elezione delle cariche sociali come previsto dallo statuto.



Viene deciso all'unanimità che copia del presente verbale sarà trasmesso al

Sindaco del Comune di Borgolavezzaro.

Chiuso, approvato e sottoscritto in data 16 maggio 2021

I soci fondatori:

IPPOLITO ANDREA

Andrea Ippolito

GUIDA GABRIELE

Gabriele Guida

COLDESINA PIER PAOLO

Pier Paolo Coldesina

FORTI MAURO

Mauro Forti

LOCATELLI GIOVANNI

Giovanni Locatelli

TRASO MARCO

Marco Trasò

PRINA ANGELO

Angelo Prina

OLIVERI GIUSEPPE

Giuseppe Oliveri

ZAINO MARCO

Marco Zaino

DE MARCHI PAOLO

Paolo De Marchi



Statuto dell'Organizzazione di Volontariato
"Associazione Volontari Protezione Civile Comune di Borgolavezzaro"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al D. lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. 'Codice del Terzo Settore' (d'ora in avanti Codice), l'Organizzazione di Volontariato "Associazione Volontari Protezione Civile Comune di Borgolavezzaro" siglabile "Associazione Volontari Protezione Civile Comune di Borgolavezzaro"
2. La denominazione dell'ODV sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'ODV al RUNTS.
3. L'ODV ha sede legale nel Comune di Borgolavezzaro. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
4. La durata dell'ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 14.

Art. 2

Scopi e finalità

1. L'ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge il raggiungimento dei propri scopi.
2. Scopi dell'associazione "Associazione Volontari Protezione Civile Comune di Borgolavezzaro" sono:
 - a. Svolgere attività di Protezione Civile per la Comunità di Borgolavezzaro su richieste e indicazioni del Sindaco del Comune di Borgolavezzaro.
 - b. Sollecitare lo svolgimento della vita associativa e favorire lo scambio di idee, esperienze e conoscenze.
 - c. Formare i soci-volontari su aspetti di sicurezza, pronto intervento, pronto soccorso, affinché possano espletare al meglio l'attività prevista nel presente statuto.
3. L'Associazione fa propria, e promuove al suo interno, il principio delle "pari opportunità" tra uomo e donna.
4. La Associazione si ispira ai valori e principi umani che sono alla base dell'attività di volontariato come espressioni di partecipazione, solidarietà e pluralismo. I valori e



i principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno gratuito e lo spirito comunitario.

Art. 3

Attività

- 1 Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - Interventi in caso di calamità naturali o incidenti su richiesta degli organi competenti.
 - Attività preventiva, su specifica richiesta del Sindaco di Borgolavezzaro, per tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini.
 - Organizzazione e gestione di attività di formazione per i soci volontari.
2. Nello specifico, a titolo esemplificativo, L'associazione "Associazione Volontari Protezione Civile Comune di Borgolavezzaro" ODV intende svolgere:
 - a, Interventi in caso di nubifragi, alluvioni o allagamenti.
 - b. Interventi in caso di terremoti.
 - c. Interventi per la ricerca di persone smarrite.
 - d. Interventi per la gestione della salute o sicurezza pubblica su specifica richiesta preventiva del sindaco.
 - e. Interventi a supporto dei Vigili del Fuoco, in caso di incendio o incidenti.
 - f. Gestione della folla, di attraversi stradali, in caso di manifestazioni su specifica richiesta preventiva del sindaco.
 - g. Organizzazione di corsi di formazioni sulla sicurezza e primo soccorso per i soci-volontari.
 - h. Effettuazioni di simulazioni ed esercitazioni.
 - i. Eventi che favoriscano la partecipazione sociale, e la cultura della sicurezza.
3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
4. L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.
5. Nel caso l'ODV eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 Codice.
6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.



- 7 Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 Codice).
8. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
9. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 Codice.
10. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

- 1 Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
 - b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
 - c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. Quote associative e contributi degli aderenti;
 - b. Contributi pubblici e privati;
 - c. Donazioni e lasciti testamentari;
 - d. Rendite patrimoniali;
 - e. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 Codice);
 - f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'ODV e riconducibile alle disposizioni del d.lgs. 117/2017 e s.m.i.;
 - g. Attività "diverse" di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).
3. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1^o Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno
Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del Codice e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.



4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 Codice il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione, si impegnano spontaneamente per la loro attuazione e si rendono disponibili per l'attività di volontariato.
2. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta tenendo conto delle caratteristiche richieste ai soci-volontari. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo.
2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio direttivo gestisce l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
5. La qualità di Socio si perde:
 - a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
 - b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;
 - c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto.



6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 7

Diritti e Doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:
 - a) I soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al direttivo.
 - b) I soci sono obbligati:
 - a prestare la loro attività come volontari, nei limiti della loro disponibilità, per le attività di Protezione Civile indicate all'Art. 3.
 - all'assoluto rispetto di norme e regolamenti che regolano l'attività di Protezione Civile.
 - ad agire esclusivamente secondo le indicazioni fornite dal Presidente dell'"Associazione Volontari Protezione Civile Comune di Borgolavezzaro" e/o del Sindaco del Comune di Borgolavezzaro.
 - All'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali.
 - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
 - al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8

Organi dell'ODV

- 1 Sono organi dell'ODV:
 - a. L'Assemblea dei soci;
 - b. Il Consiglio direttivo;
 - c. Il Presidente.

Art. 9 Assemblea dei Soci

- 1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci.
4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
- 7 La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con almeno 30 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
9. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
10. Nel caso in cui l'ODV abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.
1. 1. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'ODV. È ordinaria in tutti gli altri casi.



Art. 10

Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 117/2017;
 - b. discute ed approva i programmi di attività;
 - c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - d. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti,
 - e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - g. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - h. delibera sull'esclusione dei soci; i. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - j. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - k. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso.
 - l. determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 3 dello Statuto;
 - m. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
 - n. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 3 del presente Statuto



- 5, Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli artt. 9 e 10.

Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

3. 3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 12

Consiglio Direttivo

- 1 Il Consiglio Direttivo è composto da 5 consiglieri, scelti fra i soci, che durano in carica un anno e sono rieleggibili fino a un massimo di 10 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.
2. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario-tesoriere.
3. Il Segretario-tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
4. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
5. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
6. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
7. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:

- a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13;
 - c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - f. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 3 del presente Statuto;
 - g. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
9. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni sei mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre componenti.
10. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 30 giorni di anticipo.
11. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario-tesoriere e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
12. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Art. 13 Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ODV di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

- 
1. Qualora se ne ravvisi la necessità ai sensi dell'art. 30 Codice, può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.
 2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
 3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
 4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
 5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi

Art. 14 Scioglimento

- 1 L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
- 4 L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 15 Norme finali

- 1 . Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

